



4522/08

4522

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE	CLAUDIO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. SQUASSONI	CLAUDIA	Consigliere	del 22/11/07
2. " FIALE	ALDO	Consigliere	SENTENZA
3. " MARMO	MARGHERITA	Cons. Relatore	N. 02851/07
4. " GAZZARA	SANTI	Consigliere	R.G.N..006428/07

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:

MANNA GIUSEPPA

N. il 23/04/1943

avverso la SENTENZA del 09/11/2000

CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA



Paolo Mensurati

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal

Consigliere dott. MARMO MARGHERITA



Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. GIOACCHINO IZZO che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per
prescrizione



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 febbraio 2006 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarava Giuseppa Manna responsabile: a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lettera c) della legge 47 del 1985 per avere svolto attività edilizia urbanistica consistente in lavori di costruzione di un secondo piano di un preesistente fabbricato, (per il cui primo piano, piano terra e seminterrato pendeva istanza di condono edilizio), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza aver ottenuto la relativa concessione da parte del Sindaco; b) del reato previsto e punito dagli artt. 17 e 20 della legge 64/74 per aver eseguito i lavori anzidetti in zona sismica, senza notificare preavviso al Sindaco e all'Ufficio del Genio Civile ed omettendo la contestuale trasmissione del progetto e della relazione illustrativa; c) del reato previsto e punito dagli artt. 18 ultimo comma e 20 della legge 64/74 per aver eseguito i lavori anzidetti senza la direzione di un professionista iscritto nell'albo; f) del reato previsto e punito dall'art. 30 in relazione all'art. 13 della legge n. 394 del 1991 perché aveva proceduto senza preventivo nulla osta dell'Ente Parco all'esecuzione dei lavori di cui al



capo a) all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte in località " Catorella" agro del comune di Malochio; g) del reato previsto e punito dall'art. 163 in relazione all'art. 146 lettera f) del dlgs n. 490 del 1999 perché aveva eseguito i lavori di cui al capo a) su un bene ambientale senza la prescritta autorizzazione (per fatti accertati in Molochio il 12 febbraio 2001) e, ritenuti i reati unificati dal vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 6. 250,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, assolvendola dai capi di cui ai capi d) ed e) della rubrica.

A seguito di impugnazione proposta dall'imputata, con sentenza pronunciata il 9 novembre 2006, con motivazione depositata il 12 dicembre 2006, la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati ascrittibile ai capi b) e c) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione ed aveva rideterminato la pena da infliggere in ordine ai residui reati sub a), f) e g) in mesi tre di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata chiedendo



l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, commi primo e secondo, 530 comma secondo, 533 comma primo e 546 comma primo dello stesso codice.

Deduce la Manna che il quadro probatorio acquisito a suo carico non consentiva di formulare con certezza un giudizio di colpevolezza. Secondo la ricorrente dall'istruttoria dibattimentale di primo grado non era infatti emerso alcun elemento dal quale potesse desumersi che la condotta incriminata fosse ascrivibile ad essa imputata. L'area sulla quale si era verificato l'abuso era infatti di proprietà demaniale e non vi era alcun elemento che conducesse a ritenere che essa imputata fosse committente o realizzatrice delle opere. L'unico dato fattuale che ricollegava l'abuso ad essa ricorrente era la mera circostanza che lei aveva presentato domanda di condono edilizio. Tale elemento non poteva da solo ritenersi idoneo ad attribuire ad essa ricorrente la responsabilità in ordine all'abuso perpetrato.



Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera b) ed e) in relazione agli artt. 11, comma 6, 12, comma 3, 13 e 30 della legge n. 394 del 1991.

Deduce la ricorrente che, con specifico motivo di appello, aveva lamentato la mancata assoluzione in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica, rilevando che fino all'approvazione del regolamento e del piano del parco previsti dalla legge n. 394 del 1991 non erano applicabili gli artt. 13 e 30 della stessa legge e perciò non era responsabile il titolare del manufatto per l'illecito urbanistico.

La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato tale motivo con una motivazione scarna ed infondata, in cui si sosteneva erroneamente che "non può avere valenza la deduzione difensiva inerente l'approvazione del regolamento e del piano del Parco successivamente alla data del commesso reato, posto che si tratta di piani pluriennali periodicamente approvati e la cui vigenza sussisteva anche all'atto del contestato intervento edificatorio". La Corte territoriale non aveva peraltro tenuto conto che il regolamento ed il piano del Parco Nazionale di Aspromonte, entro cui ricade l'area di cui era processo, erano stati adottati per la prima volta con



la deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 20 marzo 2006, (pubblicata poi nel supplemento straordinario n. 4 del 27 aprile 2006 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 15 aprile 2006, parti prima e seconda), quindi in data successiva alla commissione dell'illecito contestato che era avvenuto il 12 dicembre 2001.

Prima di tale adozione nessun piano e nessun regolamento vigevano in merito al Parco Nazionale dell'Aspromonte. In assenza dell'adozione degli strumenti di pianificazione non poteva quindi trovare applicazione il predetto articolo 13 della legge n.394 del 1991.

Rileva in proposito il ricorrente che il piano del parco costituisce strumento fondamentale della conformazione del territorio ed il nulla osta deve verificare la conformità della costruzione a tale piano. In assenza del piano e del regolamento mancano i parametri ai quali dover ancorare la valutazione dell'ente né il rilascio del nulla osta può basarsi sulla disciplina urbanistica già vigente in quanto in tal modo si confonderebbe il piano della regolamentazione edilizia ed urbanistica del territorio con il differente ambito della complessa pianificazione del parco.



Con il terzo motivo la Manna lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera b) ed e) del codice di procedura penale in relazione all'art. 129 comma 2 dello stesso codice.

Deduce la ricorrente che la Corte di Appello aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati sub b) e c) perchè estinti per intervenuta prescrizione, omettendo una pronuncia con formula ampia nonostante emergesse evidente dagli atti la prova della non colpevolezza di essa imputata.

Mancava infatti agli atti la scheda redatta dal servizio tecnico decentrato (già ufficio del Genio Civile della Regione) necessaria per valutare il rapporto tra le opere e la normativa antisismica.

In ordine ai motivi il Collegio rileva che il primo è infondato in quanto la Corte di Appello di Reggio Calabria, integrando la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'imputata responsabile quale proprietaria e committente dei lavori, anche a titolo di concorso, per aver tenuto una condotta omissiva direttamente causativa dell'esecuzione dell'opera, ha specificato, con adeguata e congrua motivazione, che tutte le emergenze probatorie dibattimentali, non contrastate da specifici elementi contrari, conducevano alla riconducibilità



dei fatti all'imputata la quale " è committente e destinataria delle opere, è risultata destinataria di provvedimenti amministrativi e di pronunce giudiziarie inerenti i medesimi manufatti ed aveva presentato istanza di condono edilizio".

Come ha infatti precisato questa Corte (Cass. pen. sez. III sent. 11 luglio 2007, n. 35631) in tema di reati edilizi l'individuazione del comproprietario non committente, quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio, può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come la presentazione della domanda di condono edilizio, sottraendosi tale valutazione al sindacato di legittimità della Suprema Corte in quanto comporta un giudizio di merito che non contrasta né con la disciplina in tema di valutazione della prova né con le massime di esperienza".

Va altresì precisato che, come ha chiarito questa Corte "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v. per tutte S.U. sent. 24 settembre



2003, n. 47289, Putrella)

Anche il secondo motivo è infondato atteso che, a prescindere dalla scarna motivazione della sentenza impugnata sul punto, come ha precisato questa Corte, "la realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tra autonomi provvedimenti: il permesso di costruire disciplinato dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, l'autorizzazione paesaggistica di cui al dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 ed il nulla osta dell'Ente Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici". (Cass. pen sez. III sent. 12 luglio 2006, n. 33966).

Questa Corte ha altresì precisato che l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste le prescritte autorizzazioni (v. sent. pen. sez. III sent. 25 novembre 2004 n. 860).

Deve quindi concordarsi con la sentenza impugnata nel ritenere che comunque, a prescindere dalla mancata regolamentazione definitiva dell'Ente Parco, era necessaria l'autorizzazione paesaggistica ed anche quella dell'Ente Parco, sulla base dei piani pluriennali



preesistenti, per iniziare la costruzione.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico.

Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. I sent. 27 settembre 1994 n. 10907) è inammissibile il motivo di ricorso allorché gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettere b) ed e) in relazione agli artt. 129 comma primo 531 c.p.p. artt. 32 commi 25, 26 e 27 del dl n. 269 del 2003, così come sostituito dall'art. 4 comma 125 della legge n. 350 del 2003 e art. 44 della legge n. 47 del 1985.

Deduce la ricorrente che la Corte di Appello aveva ritenuto di dover applicare la sospensione automatica del processo penale e quindi dei termini di prescrizione ex art. 44 della legge n. 47 del 185 senza avvedersi del fatto che, nel caso in esame, difettavano le condizioni in base alle quali poteva applicarsi tale sospensione.



L'opera non era infatti condonabile ai sensi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

La condonabilità delle opere era esclusa anche dall'art. 4 comma 125 della legge n. 350 del 2003 che aveva introdotto un'altra modifica all'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003. Tale modifica riguarda il comma 27 lettera g) e consiste nell'estensione dei casi di esclusione del condono edilizio di opere abusive realizzate su beni demaniali e nel caso in esame sul bene gravava l'uso civico.

In ordine al motivo il Collegio rileva che esso non è palesemente infondato ma richiede accertamenti di merito possibili solo in sede di rinvio. Non è quindi possibile l'immediata declaratoria di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

Deve invece dichiararsi l'estinzione dei reati residui per prescrizione.

Considerato infatti che i reati di cui ai capi a), f) e g) consistono in contravvenzioni che prevedono la pena dell'arresto, trova applicazione il termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p. ante novellam, più favorevole all'imputata. Pertanto, rilevato che i fatti risalgono al 12 dicembre 2001 e che l'originario termine massimo di



prescrizione scadente il 12 giugno 2006 è stato prorogato di sei mesi e dodici giorni per effetto della sospensione dovuta al rinvio di udienza dal 30 maggio 2005 al 12 dicembre 2005 per esigenze della difesa, il termine massimo di prescrizione risulta essere il 24 dicembre 2006.

Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

La dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza impugnata, atteso che, come ha precisato questa Corte, questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di costruzione abusiva come disposto dall'art. 31 comma nono del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 30 novembre 2006, n. 8409).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i residui reati estinti per prescrizione

Revoca l'ordine di demolizione

Così deciso in Roma il 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.